



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Prot. n. 0024805
del 25/03/2020

- Ai Presidi di Facoltà
- Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
- Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati
- Ai Direttori di Dipartimento
- Al Direttore del Centro di Servizi per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo "Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo"
- Al Direttore del Centro di Servizi sportivi della Sapienza "Sapienza Sport"
- Al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo - CLA
- Al Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi CERSITES
- Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi Saperi & Co.
- Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
- Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
- Al Presidente del Polo Museale
- Al Direttore del Polo Museale
- Al Presidente del Centro InfoSapienza
- Al Direttore del Centro InfoSapienza
- Al Direttore del Centro di Servizi Sapienza Università Editrice
- Al Responsabili amministrativi delegati di Facoltà, Dipartimenti, Scuole e Centri
- Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà
- Ai Direttori di Biblioteca
- Ai Direttori delle Aree:
 - Affari istituzionali
 - Affari legali
 - Gestione edilizia
 - Offerta formativa e diritto allo studio
 - Organizzazione e sviluppo
 - Patrimonio e servizi economici
 - per l'internazionalizzazione
 - Risorse umane
 - Servizi agli studenti
 - Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico
- Al Capo Ufficio Supporto Strategico e Programmazione dell'Area Supporto strategico e comunicazione
- Al Capo Ufficio Comunicazione dell'Area Supporto strategico e comunicazione
- Al Capo Ufficio Bilanci, programmazione e gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione
- Al Capo Ufficio gestione ciclo attivo/passivo e adempimenti tributari dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione
- Al Capo Ufficio Auditing e controllo di gestione dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione
- Al Capo Ufficio Stipendi dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione



All' Ufficio del Rettore
- Segreteria Particolare del Rettore
- Segreteria Tecnica del Rettore
- Segreteria del Pro Rettore Vicario
- Segreteria Capo di Gabinetto
- Segreteria Ufficio Rettore e Pro Rettori
- Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Cerimoniale
Agli Uffici della Sicurezza
- Ufficio per l'Alta Vigilanza
- Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
- Centro di Medicina Occupazionale
- Ufficio Esperto Qualificato
- Laboratorio Chimico per la Sicurezza
Alla Direzione Generale
- Segreteria Particolare
- Segreteria Tecnica
Al Capo Ufficio Organi Collegiali
e.p.c. Al Direttore Generale Azienda Policlinico
e.p.c. Al Direttore Generale Azienda Ospedaliera S. Andrea
e.p.c. Alle OO.SS.
e.p.c. Alle R.S.U.
LORO SEDE

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Indicazioni in materia di personale ad esclusione di quello assegnato funzionalmente alle Aziende Ospedaliere Universitarie

Si intende con la presente riportare a tutto il personale le indicazioni operative in relazione a quanto stabilito dal D.L. 18/2020.

Articolo 24 D.L. 18/2020 - “Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Per questa disposizione si rimanda alla Circolare del 18.03.2020 prot. n. 23448

Art. 25 D.L. 18/2020 – “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby- sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19”.

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, pari ad un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in presenza di figli con età non superiore ai 12 anni. Per tale periodo di congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Il limite massimo di età (12 anni) non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5



febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, sono convertiti nel congedo di cui ai precedenti capoversi, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ma solo alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (es.: cassa integrazione, sospensione dell'attività lavorativa delle insegnanti – educatrici, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

È necessario nelle sopra descritte fattispecie che la/il dipendente inoltri una istanza al proprio Responsabile di Struttura con cui chiede di beneficiare di tale istituto, dichiarando ai sensi e per gli effetti degli artt.

Il personale dovrà inserire il giustificativo "Congedo art. 25 DL 17 mar 2020", tramite la procedura Start web.

Disposizioni in ordine alle assenze per malattia – Questa tematica è stata affrontata con due interventi normativi in merito.

In primis l'art. 19, comma 1, D.L. 9/2020 che ha stabilito che: *"Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero"*

In seconda battuta è intervenuto l'art. 26 del D.L. 18/2020 nel quale si prevedono ulteriori interventi per le assenze correlate alla malattia. Infatti fino al 30 aprile, è equiparato al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.

Ciò posto, si considerano assenze equiparate al ricovero ospedaliero le prescrizioni mediche che dispongono la permanenza a casa per ragioni di cautela dei soggetti che presentano le caratteristiche sopra evidenziate.

Art. 63 - D.L. 18/2020 – "Premio ai lavoratori dipendenti"

Tale articolo riconosce ai dipendenti pubblici e privati titolari di un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a



40.000 euro, che hanno lavorato nel mese di marzo 2020 in presenza fisica nella propria sede di lavoro nonostante l'emergenza COVID, un premio pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre alla formazione del reddito.

Art. 87 D.L. 18/2020 – “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”

Il suddetto articolo al comma 3 prevede che: *“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”*

Per quanto sopra premesso, il personale che non potrà accedere al lavoro agile potrà utilizzare:

- le ferie pregresse ossia le ferie maturate fino al 15 marzo 2020;
- congedo parentale nella nuova formulazione prevista dall'art. 25, comma 1, del D.L. 18/2020 e sopra disciplinata;
- l'istituto dei riposi compensativi anche in deroga al limite dei tre recuperi compensativi a trimestre per il personale di categoria B, C e D e dei quattro recuperi compensativi nel trimestre previsti per il personale di categoria EP. Ai fini dell'utilizzo di tale istituto il personale interessato deve aver già accantonato le ore necessarie per fruire dell'istituto medesimo;
- l'istituto dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari previsti dall'art. 48 CCNL 19.04.2018 per la durata dell'intera giornata lavorativa.
- Permessi l. 104/1992 art. 33, comma 3, nella nuova formulazione prevista dall'art. 24 del D.L. 18/2020 ossia 3 giorni al mese più ulteriori 12 giorni complessivi per il periodo marzo-aprile.

Qualora il Responsabile di struttura abbia esperito tutte le soluzioni sopra descritte senza riuscire ad attuarle potrà inoltrare una specifica richiesta motivata alla Direzione Generale e Area Organizzazione e Sviluppo per valutare l'autorizzazione di esenzione dal servizio al proprio personale.

La richiesta motivata dovrà essere trasmessa tramite il protocollo informatico Titulus o in caso di impossibilità all'Area Organizzazione e Sviluppo tramite mail presenze@uniroma.it.

Tale periodo costituisce a tutti gli effetti di legge servizio prestato, con il solo obbligo di non corrispondere il buono pasto.



Procedimenti disciplinari

L'art. 103 del D.L. 18/2020, al comma 5, dispone la sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari del personale pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al giorno 15 aprile 2020.

Cordiali saluti

F.to IL DIRETTORE AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Dott.ssa Daniela CAVALLO